Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Venerdì, 16 febbraio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale) . .	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2171.
Modificazione della denominazione della Federazione nazionale fascista degli industriali dello zucchero, dei dolci, degli affini e derivati . . . . Pag. 698

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2172.
Revoca del riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale « La Vigile » . . . . Pag. 698

REGIO DECRETO 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2173.
Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1940, a norma del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura . . . Pag. 698

1940

REGIO DECRETO 23 gennaio 1940-XVIII, n. 33.
Modificazioni allo statuto del Partito Nazionale Fascista. Pag. 699

REGIO DECRETO 25 gennaio 1940-XVIII, n. 34.
Estensione al personale amministrativo di gruppo A dei Monopoli di Stato delle disposizioni contenute nel R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482, e successive modificazioni . . Pag. 702

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 13 febbraio 1940-XVIII.
Conferma in carica del presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino . Pag. 703

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO 31 gennaio 1940-XVIII.
Conferma nella qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai fascisti Giorgio Ricci e Arnaldo Sertoli . . . . Pag. 703

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 gennaio 1940-XVIII.
Autorizzazione all'Opera nazionale per i combattenti ad occupare alcuni immobili nel Bacino del Volturno . . . Pag. 703

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1940-XVIII.
Nomina del sig. Arnoldo Moroni a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano . . . . . . Pag. 710

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1940-XVIII.
Cessazione del sig. Mulachiè Armando dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano. Pag. 710

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1940-XVIII.
Cessazione del sig. Picarelli Adolfo dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Roma. Pag. 711

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1940-XVIII.
Nomina del sig. Previt Arturo di Romano a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste . Pag. 711

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 711
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 712

Ministero delle corporazioni: Comunicazioni concernenti l'elenco C delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica . . . . Pag. 712

CONCORSI

Ministero delle comunicazioni:
Istituzione in Addis Abeba di una sede di esami per posti di impiegato ausiliario con contratto a termine nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per i candidati residenti nell'Impero . . . . Pag. 712
Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di allievo ispettore nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato Pag. 712

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Proroga del concorso a premi per incoraggiare la vendita al dettaglio del pesce fresco . . . . Pag. 712

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2171.

Modificazione della denominazione della Federazione nazionale fascista degli industriali dello zucchero, dei dolci, degli affini e derivati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, col quale, tra l'altro, fu approvato il riordinamento delle Federazioni degli industriali;

Vista la domanda in data 28 aprile 1939 con la quale la Confederazione fascista degli industriali — a seguito dell'inquadramento unitario degli esercenti distillerie di alcole di 1ª categoria nella Federazione nazionale fascista degli industriali dello zucchero, dei dolci, degli affini e derivati — ha chiesto l'approvazione della modifica della denominazione della Federazione stessa in quella di « Federazione nazionale fascista degli industriali dello zucchero, dei dolci e dell'alcole di 1ª categoria »;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la modifica della denominazione della Federazione nazionale fascista degli industriali dello zucchero, dei dolci, degli affini, e derivati in quella di « Federazione nazionale fascista degli industriali dello zucchero, dei dolci e dell'alcole di 1ª categoria ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, *foglio* 64. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 novembre 1939-XVIII, n. 2172.

Revoca del riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale « La Vigile ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 13 dicembre 1928, n. 3319, con il quale fu concesso il riconoscimento giuridico all'Istituto nazionale « La Vigile » aderente alla Confederazione fascista degli industriali e costituito ai sensi dell'art. 4 u. c. della legge 3 aprile 1926, n. 563, approvandosene lo statuto;

Vista la domanda in data 15 maggio 1939, con la quale la Confederazione fascista degli industriali ha chiesto la revoca del riconoscimento giuridico dell'Istituto suddetto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È revocato il riconoscimento giuridico concesso col Nostro decreto 13 dicembre 1928, n. 3319, all'Istituto nazionale « La Vigile ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, *foglio* 65. — MANCINI

REGIO DECRETO 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2173.

Determinazione delle misure dei contributi dovuti per l'anno 1940, a norma del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il 3° comma dell'articolo unico del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1940 le misure dei contributi previsti dal predetto Regio decreto-legge a carico degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura ragguagliando le aliquote vigenti in quote per giornata di lavoro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I contributi, che gli agricoltori ed i lavoratori dell'agricoltura sono tenuti a corrispondere per l'anno 1940, sono fissati per ogni giornata di lavoro, impiegata in ogni azienda agricola ed accertata a norma del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e delle relative disposizioni di attuazione nelle seguenti quote:

a) per ogni giornata impiegata da salariati fissi e dai giornalieri di campagna:

1) quota per le associazioni professionali degli agricoltori: L. 0,10;

2) quota per le associazioni professionali dei lavoratori dell'agricoltura: L. 0,10;

3) quota per l'assistenza malattia: per ogni giornata d'uomo: L. 0,60, per ogni giornata di donna o di ragazzo: L. 0,40;

4) quota per l'assicurazione invalidità e vecchiaia: per ogni giornata d'uomo: L. 0,36, per ogni giornata di donna o di ragazzo: L. 0,18;

5) quota per l'assicurazione tubercolosi: L. 0,18;

6) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità: L. 0,19;

7) quota per la corresponsione degli assegni familiari: L. 0,50;

8) quota per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro in agricoltura: la misura è fissata per ogni provincia dal Ministro per le corporazioni, sentite le due Confederazioni dell'agricoltura, in base al fabbisogno delle mutue sulle risultanze dell'esercizio precedente;

b) per ogni giornata impiegata da mezzadri e coloni:

1) quota per le associazioni professionali degli agricoltori: L. 0,10;

2) quota per le associazioni professionali dei lavoratori dell'agricoltura: L. 0,10;

3) quota per l'assistenza malattia: L. 0,12;

4) quota per l'assicurazione tubercolosi: L. 0,06;

5) quota per l'assicurazione nuzialità e natalità: L. 0,07;

6) quota per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro in agricoltura: la stessa misura di cui alla lettera a) n. 8;

c) per ogni giornata eseguita dai coltivatori diretti:

1) quota per le associazioni professionali degli agricoltori: L. 0,10;

2) quota per l'assicurazione infortuni sul lavoro in agricoltura: la stessa misura di cui alla lettera a) n. 8.

Art. 2.

La quota per le associazioni professionali degli agricoltori che i proprietari di terre affittate sono tenuti a corrispondere per l'anno 1940 è fissata nella misura di L. 0,02 per ogni giornata di lavoro accertata a carico dei rispettivi affittuari.

I proprietari di terre affittate sono altresì tenuti a corrispondere le quote previste all'art. 1, lettera a), per ogni giornata di lavoro accertata a loro carico per le opere di miglioria e sistemazione del fondo.

Art. 3.

Gli agricoltori trattengono i contributi da loro anticipati per conto dei dipendenti lavoratori nelle misure sottoindicate:

1) contributo per le associazioni professionali dei lavoratori dell'agricoltura: L. 0,10;

2) contributo per l'assistenza malattia, per l'assicurazione invalidità e vecchiaia, per l'assicurazione tubercolosi, per l'assicurazione nuzialità e natalità: metà delle quote indicate all'art. 1, lettere a) e b);

3) contributo per la corresponsione degli assegni familiari: L. 0,10;

Gli agricoltori trattengono inoltre l'importo dei contributi indicati all'art. 1 lettera a), dovuti eventualmente dal colono o mezzadro in proprio e in conto dei dipendenti assunti per lavoro di spettanza dello stesso colono o mezzadro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Ricci — Di Revel — Tassinari

Visto, *il Guardasigilli*: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, foglio 52. — Mancini

REGIO DECRETO 22 gennaio 1940-XVIII, n. 33.
Modificazioni allo statuto del Partito Nazionale Fascista.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 6 della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, recante modifiche alla legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista;

Visto il R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513, che approva lo statuto del Partito Nazionale Fascista;

Visto il R. decreto 21 novembre 1939-XVIII, n. 2154, e il R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1027, che apportano modificazioni allo statuto del Partito Nazionale Fascista;

Udito il Gran Consiglio del Fascismo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli articoli 10, 12, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 34, 35 dello statuto del Partito Nazionale Fascista approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513, modificato dal R. decreto 21 novembre 1938-XVII, n. 2154, e dal R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1027, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti articoli:

Art. 10.

Il Partito Nazionale Fascista è costituito dai Fasci di combattimento.

I Fasci di combattimento sono inquadrati, nelle Provincie del Regno, nei Governi dell'Impero, nelle *Provincie* della Libia e nel Possedimento italiano delle isole dell'Egeo, in Federazioni dei Fasci di combattimento.

Presso i Fasci di combattimento possono essere costituiti Gruppi rionali fascisti, Settori e Nuclei.

I Fasci di combattimento di ciascuna Federazione dei Fasci di combattimento si raggruppano, in ogni provincia, in Zone.

Sono organizzazioni del Partito Nazionale Fascista:

i Gruppi dei fascisti universitari; la Gioventù italiana del Littorio; i Fasci femminili con le sezioni: Massaie rurali e lavoranti a domicilio: l'Associazione fascista della scuola; l'Associazione fascista del pubblico impiego; l'Associazione fascista dei ferrovieri dello Stato: l'Associazione fascista degli addetti alle aziende industriali dello Stato; l'Associazione fascista dei postelegrafonici.

Dipendono direttamente dal Partito Nazionale Fascista:

l'Associazione fascista famiglie Caduti per la Rivoluzione; l'Associazione fascista mutilati e feriti per la Rivoluzione; l'Opera nazionale dopolavoro; l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia; il Comitato olimpionico nazionale italiano; la Lega navale italiana; l'Unione nazionale fascista del Senato; l'Istituto nazionale di cultura fascista; l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra; l'Associazione nazionale combattenti; la Legione volontari d'Italia; la Legione garibaldina; i Reparti arditi d'Italia; i Reparti d'arma; l'Associazione mussulmana del Littorio; il Comitato nazionale forestale.

Presso ogni Federazione dei Fasci di combattimento sono costituiti:

un Comando federale della Gioventù italiana del Littorio; un Gruppo dei fascisti universitari; una Federazione dei Fasci femminili con le Sezioni: Massaie rurali e lavoranti a domicilio; le Sezioni dell'Associazione fascista famiglie Caduti per la Rivoluzione, dell'Associazione fascista mutilati e feriti per la Rivoluzione, delle Associazioni fasciste della scuola, del pubblico impiego, dei ferrovieri, dei postelegrafonici, degli addetti alle aziende industriali dello Stato; un Dopolavoro provinciale; un Gruppo dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia; una Sezione della Lega navale italiana; un Comitato provinciale del C.O.N.I.; una Sezione dell'Istituto nazionale di cultura fascista; una Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra; una Federazione provinciale dell'Associazione nazionale combattenti; un Battaglione volontari d'Italia; una Coorte garibaldini; un Reparto provinciale arditi d'Italia; i seguenti reparti d'arma: un Gruppo marinai d'Italia; una Coorte carabinieri d'Italia; un Battaglione granatieri di Sardegna; un Battaglione bersaglieri d'Italia; un Reparto alpino; un Gruppo squadroni cavalieri d'Italia; un Gruppo artiglieri d'Italia; un Battaglione genio; una Coorte finanzieri d'Italia; un Battaglione fanti d'Italia; una Sezione del Comitato nazionale forestale.

Art. 12.

I gerarchi del Partito Nazionale Fascista sono:

1) il Segretario del Partito Nazionale Fascista;
2) i componenti il Direttorio nazionale del P.N.F.;
3) gli ispettori del P.N.F.;
4) i fiduciari politici del P.N.F.;
5) il segretario federale;
6) i componenti il Direttorio federale;
7) gli ispettori federali;
8) il segretario politico del Fascio di combattimento;
9) i componenti il Direttorio del Fascio di combattimento;
10) il fiduciario del Gruppo rionale fascista;
11) i componenti la Consulta del Gruppo rionale fascista;
12) il capo-settore;
13) il capo-nucleo.

Art. 14.

Il Segretario del Partito Nazionale Fascista è nominato e revocato con decreto Reale su proposta del DUCE ed è responsabile verso il DUCE degli atti e dei provvedimenti del P.N.F.

Al Segretario del P.N.F., spettano il titolo e le funzioni di Ministro Segretario di Stato.

Il Segretario del P.N.F. è segretario del Gran Consiglio del Fascismo ai termini della legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, e fa parte della Commissione suprema di difesa, del Consiglio nazionale delle corporazioni, del Comitato corporativo centrale e del Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

è segretario dei Gruppi dei fascisti universitari;

è comandante generale della Gioventù italiana del Littorio;

ha alle sue dirette dipendenze:

l'Associazione fascista famiglie Caduti per la Rivoluzione, l'Associazione fascista mutilati e feriti per la Rivoluzione, i Gruppi dei fascisti universitari; la Gioventù italiana del Littorio; i Fasci femminili con le Sezioni: Massaie rurali e lavoranti a domicilio; le Associazioni del P.N.F. (Associazione fascista della scuola, del pubblico impiego, dei ferrovieri, dei postelegrafonici e degli addetti alle aziende dello Stato); l'Opera nazionale dopolavoro; l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia; il Comitato olimpionico nazionale italiano; la Lega navale italiana; l'Unione nazionale fascista del Senato; l'Istituto nazionale di cultura fascista; l'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra; l'Associazione nazionale combattenti; la Legione volontari d'Italia; la Legione garibaldina; i Reparti arditi d'Italia; i Reparti d'arma; l'Associazione mussulmana del Littorio; il Comitato nazionale forestale.

Il Segretario del Partito Nazionale Fascista rappresenta il P.N.F. a tutti gli effetti.

Art. 15.

Il Segretario del P.N.F. propone al DUCE la nomina e la revoca dei componenti il Direttorio nazionale del P.N.F., degli ispettori del P.N.F., dei segretari federali, dei dirigenti nazionali delle Organizzazioni dipendenti dal P.N.F. e dei commissari straordinari presso le Federazioni dei Fasci di combattimento;

nomina e revoca:

a) i fiduciari politici del P.N.F.;

b) i componenti i Direttori federali e i gerarchi centrali e provinciali delle Organizzazioni del P.N.F.;

c) i dirigenti dell'Unione nazionale fascista del Senato;

d) i revisori della contabilità del P.N.F.;

designa al DUCE il presidente e i vice presidenti dell'Istituto nazionale di cultura fascista, al Ministro per le corporazioni i rappresentanti del P.N.F. nelle Corporazioni, e i presidenti di Sezione dei Consigli provinciali delle corporazioni, al Ministro per l'Africa Italiana i vice presidenti delle Consulte corporative, al Ministro per l'interno i rappresentanti del P.N.F. nelle Giunte provinciali amministrative, al Ministro per la grazia e giustizia i rappresentanti nella Commissione centrale e nelle Commissioni distrettuali di cui agli articoli 12 e 16 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, per la disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica;

ha facoltà di costituire i Fasci di combattimento;

indirizza l'attività del Direttorio nazionale e lo convoca e presiede;

convoca e presiede il Consiglio nazionale del P.N.F.;

emana regolamenti e norme per il funzionamento degli organi, delle organizzazioni del P.N.F. e degli enti dipendenti dal P.N.F.;

mantiene il collegamento tra il P.N.F. e gli organi dello Stato;

esercita un controllo politico sulle organizzazioni del Regime e sul conferimento ai fascisti di cariche e di incarichi di carattere politico;

ha facoltà di convocare a rapporto i gerarchi e le camicie nere del P.N.F. e gli iscritti alle organizzazioni dipendenti dal P.N.F.;

ha facoltà di annullare o di modificare i provvedimenti delle dipendenti gerarchie nei riguardi delle quali ha potere di sostituzione;

ha facoltà di esonerare dalle cariche e dagli incarichi di Partito i gerarchi dipendenti.

Art. 16.

Il Direttorio nazionale del P.N.F., presieduto dal Segretario del P.N.F., è costituito da tre vice segretari e da undici componenti, di cui uno per la Libia e uno per l'A.O.I.

Con decreto del DUCE, a richiesta del Segretario del P.N.F., il numero dei vice segretari può essere elevato a quattro.

Il Direttorio nazionale del P.N.F. esercita funzioni consultive ed esecutive secondo le direttive del Segretario del P.N.F.

Art. 20.

Il Segretario del P.N.F. segna l'indirizzo amministrativo ed esercita il controllo sulla gestione patrimoniale e finanziaria del P.N.F.

Il Segretario del P.N.F. nomina un Capo dei servizi amministrativi, scelto fra i funzionari del Ministero delle finanze, che applica le sue direttive, segue l'andamento amministrativo delle Federazioni fasciste e dei Fasci di combattimento ed è responsabile dell'amministrazione del P.N.F.

Il Capo dei servizi amministrativi fa parte del Comitato centrale per le Opere universitarie.

Art. 21.

Il controllo sulla contabilità del P.N.F. è devoluto ad un Collegio di revisori dei conti, costituito da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dal Segretario del P.N.F. all'infuori dei componenti il Direttorio nazionale.

I revisori devono presentare la loro relazione collegiale al Segretario del P.N.F. ogni anno.

Art. 22.

Gli ispettori del P.N.F. e i fiduciari politici del P.N.F. assolvono gli incarichi che il Segretario del P.N.F. loro affida.

Art. 23.

La Federazione dei Fasci di combattimento è retta dal segretario federale.

Il segretario federale attua le direttive ed esegue gli ordini del Segretario del P.N.F.; promuove e controlla l'attività dei Fasci di combattimento e delle organizzazioni dipendenti dal P.N.F.; controlla le organizzazioni del Regime e il conferimento ai fascisti delle cariche e degli incarichi limitatamente all'ambito della Provincia; mantiene il collegamento con gli uffici periferici dello Stato e con i rappresentanti degli enti pubblici locali;

è comandante federale della Gioventù italiana del Littorio;

è segretario politico del Fascio di combattimento del capoluogo;

fa parte del Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni e del Comitato dell'Opera universitaria nelle città sedi di Università;

convoca e presiede il Direttorio federale, i rapporti dei gerarchi della provincia, dei fascisti e degli iscritti alle organizzazioni dipendenti dal P.N.F. nella provincia;

dirige i Corsi di preparazione politica per i giovani;

propone al Segretario del P.N.F. la nomina e la revoca dei componenti il Direttorio federale fra i quali designa il vice-segretario federale; dei gerarchi provinciali delle organizzazioni del P.N.F. e delle Associazioni dipendenti;

nomina e revoca gli ispettori federali, i segretari politici dei Fasci di combattimento della provincia, i componenti i Direttori dei Fasci di combattimento, i fiduciari dei Gruppi rionali fascisti, i componenti le Consulte dei Gruppi rionali fascisti, i capi settore e i capi nucleo;

esercita il controllo sulla gestione patrimoniale e finanziaria della Federazione ed ha alle sue dipendenze un capo dei servizi amministrativi federali;

ha facoltà di sciogliere i Direttori dei Fasci di combattimento e le Consulte dei Gruppi rionali fascisti e di procedere alla nomina di commissari incaricati di reggerli in via temporanea;

promuove e regola l'attività sportiva delle organizzazioni competenti in relazione alle direttive segnate dal C.O.N.I.

I gerarchi provinciali delle organizzazioni del P.N.F. e degli enti dipendenti dal P.N.F. sono subordinati al segretario federale, che rappresenta il P.N.F. nella provincia a tutti gli effetti.

Il vice-segretario federale coadiuva il segretario federale e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il controllo sulla contabilità della Federazione dei Fasci di combattimento, del Gruppo dei fascisti universitari e della Federazione dei Fasci femminili è devoluto ad un Collegio di tre revisori nominati dal segretario federale all'infuori dei componenti del Direttorio federale.

Gli ispettori federali esercitano funzioni ispettive presso le zone cui sono preposti e assolvono gli incarichi loro affidati dal segretario federale.

Art. 24.

Il Fascio di combattimento è retto dal segretario politico.

Il segretario politico del Fascio di combattimento attua le direttive ed esegue gli ordini del segretario federale;

promuove e controlla l'attività delle organizzazioni del Partito e del Regime ed il conferimento ai fascisti di cariche e di incarichi nell'ambito del territorio in cui opera il Fascio di combattimento;

mantiene il collegamento con gli organi statali e con gli enti pubblici locali;

propone al segretario federale la nomina e la revoca dei componenti il Direttorio del Fascio di combattimento fra i quali designa il vice-segretario politico, dei fiduciari dei Gruppi rionali fascisti, dei componenti la Consulta del Gruppo rionale fascista, dei capi settore e dei capi-nucleo. Se i settori e i nuclei sono inquadrati in Gruppi rionali fascisti le proposte per la nomina dei capi-settore e dei capi-nucleo devono essere avanzate sentito il fiduciario del Gruppo rionale fascista;

convoca e presiede il Direttorio del Fascio di combattimento e i rapporti dei fascisti;

propone al segretario federale l'istituzione dei Gruppi rionali fascisti e ha facoltà di costituire e sciogliere settori e nuclei;

designa i suoi rappresentanti presso il Comitato dell'Ente comunale di assistenza;

ha la gestione patrimoniale e finanziaria del Fascio di combattimento.

Il vice-segretario del Fascio di combattimento coadiuva il segretario politico e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 25.

Il Gruppo rionale fascista è retto dal fiduciario.

Il fiduciario del Gruppo rionale fascista attua le direttive ed esegue gli ordini del segretario politico del Fascio di combattimento;

designa al segretario politico del Fascio di combattimento un vice-fiduciario scelto tra i componenti della Consulta del Gruppo.

Art. 26.

Il Direttorio della Federazione dei Fasci di combattimento è costituito da un vice-segretario federale e da sette componenti.

Esercita funzioni consultive ed esecutive sulle direttive del segretario federale.

Il Segretario del P.N.F. ha facoltà di nominare due vice-segretari federali e di elevare il numero dei componenti il Direttorio federale a un massimo di nove.

Il Direttorio del Fascio di combattimento è costituito da un vice-segretario politico e da sei componenti.

Il Direttorio del Fascio di combattimento dei capoluoghi di provincia è costituito da un vice-segretario politico e da sette componenti.

Il Segretario del P.N.F. ha facoltà di elevare il numero dei componenti a nove.

Il Direttorio del Fascio di combattimento esercita funzioni consultive ed esecutive sulle direttive del segretario politico del Fascio di combattimento.

La Consulta del Gruppo rionale fascista è costituita da un vice fiduciario e da quattro componenti.

Esercita funzioni consultive ed esecutive sulle direttive del fiduciario del Gruppo.

Art. 31.

Il Segretario del P.N.F. è competente ad infliggere tutti i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 28.

Il Segretario del P.N.F. ha facoltà di deferire i casi meritevoli di particolare esame alla Commissione federale di disciplina della Federazione dei Fasci di combattimento in cui il fascista da giudicare sia iscritto o alla Corte centrale di disciplina presieduta da un vice-segretario del P.N.F. e costituita da cinque componenti e da un segretario da lui nominati.

Per questi casi i risultati degli accertamenti della Commissione federale di disciplina o della Corte centrale di disciplina devono essere sottoposti al Segretario del P.N.F. per le decisioni.

Il segretario federale è competente ad infliggere, su proposta della Commissione federale di disciplina, i provvedimenti disciplinari di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 28 e direttamente, nei casi urgenti, i provvedimenti disciplinari di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4.

La Commissione federale di disciplina è competente ad esaminare i casi ad essa deferiti dal segretario federale, propone i provvedimenti disciplinari della deplorazione, della sospensione a tempo determinato e della sospensione a tempo indeterminato. Quando però i risultati degli accertamenti importino la sanzione del ritiro della tessera, della radiazione o dell'espulsione, trasmette gli atti al segretario federale, che li sottopone al Segretario del P.N.F. per le decisioni.

Quando il segretario federale, nei casi urgenti, adotta il provvedimento del ritiro della tessera, ne riferisce dettagliatamente e sollecitamente al Segretario del Partito a cui spetta, in definitiva, la conferma del provvedimento.

Le Commissioni di disciplina istituite presso i Fasci di combattimento e i Gruppi rionali sono competenti ad esaminare i casi ad esse deferiti dal segretario politico o dal fiduciario del Gruppo rionale o dal segretario federale, al quale ultimo dovranno essere trasmessi i risultati degli accertamenti per le decisioni.

Art. 32.

Per i provvedimenti disciplinari inflitti dal segretario federale è ammesso il ricorso al Segretario del P.N.F.

I provvedimenti, nonostante il ricorso, sono immediatamente esecutivi.

Art. 34.

Ai Senatori e ai Consiglieri nazionali i provvedimenti disciplinari possono essere inflitti soltanto dal Segretario del P.N.F.

I Consiglieri nazionali o i componenti delle Corporazioni incorsi nei provvedimenti disciplinari di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 28 sono sospesi dall'esercizio delle loro funzioni.

Dalla data del provvedimento disciplinare rimane sospeso il godimento di tutte le concessioni di qualsiasi natura inerenti alla qualità di Consigliere nazionale o di componente delle Corporazioni.

Art. 35.

Il Segretario del P.N.F. ha facoltà di riesaminare la posizione dei fascisti puniti e può revocare o modificare i provvedimenti disciplinari adottati.

Il segretario federale può riesaminare la posizione dei fascisti puniti e determinare la cessazione, la modificazione o la revoca dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 dell'art. 31. Quando si tratti dei provvedimenti di ritiro della tessera, di radiazione o di espulsione, può avanzare motivate proposte al Segretario del P.N.F. al quale spetta la decisione sulla riammissione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, foglio 53. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 gennaio 1940-XVIII, n. 34.

Estensione al personale amministrativo di gruppo A dei Monopoli di Stato delle disposizioni contenute nel R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482 e successive modificazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928-VI che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482, riguardante le promozioni nei ruoli dei personali civili di gruppo A, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di estendere al personale amministrativo di 1ª categoria, gruppo A, dei Monopoli di Stato, le dispo-

sizioni del citato R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estese al personale amministrativo di 1ª categoria, gruppo *A*, dell'Amministrazione dei monopoli di Stato le disposizioni di cui al R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482, e successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, *foglio* 63. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 13 febbraio 1940-XVIII.

Conferma in carica del presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928-VI che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduto l'art. 14 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina del presidente dell'Istituto predetto per gli esercizi 1940-1941;

Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Decreta:

Il conte cav. di gr. cr. ing. Adriano Tournon, Senatore del Regno, è confermato presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino, per gli esercizi 1940-1941.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(622)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO 31 gennaio 1940-XVIII.

Conferma nella qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai fascisti Giorgio Ricci e Arnaldo Sertoli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Giorgio Ricci per la carica di componente la Corporazione delle costruzioni edili;

Visto il proprio decreto recante la data 31 gennaio 1940-XVIII con cui il fascista Giorgio Ricci viene trasferito nella Corporazione della zootecnica e della pesca, in sostituzione del fascista Arnaldo Sertoli, il quale cessa dalla carica di consigliere effettivo di detta Corporazione e viene trasferito nella Corporazione delle costruzioni edili in sostituzione del predetto fascista Giorgio Ricci;

Visti gli articoli 3, comma 1°, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al fascista Giorgio Ricci è confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la carica di componente la Corporazione della zootecnica e della pesca, cessando per la qualifica di componente la Corporazione delle costruzioni edili.

E' confermata la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Arnaldo Sertoli per la carica di componente la Corporazione delle costruzioni edili, cessando per la qualifica di componente la Corporazione della zootecnica e della pesca.

Roma, addì 31 gennaio 1940-XVIII

(621) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 26 gennaio 1940-XVIII.

Autorizzazione all'Opera nazionale per i combattenti ad occupare alcuni immobili nel Bacino del Volturno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Veduto il regolamento legislativo dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1100;

Veduto il R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, convertito nella legge 15 giugno 1933-XI, n. 827;

Veduti gli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Veduta la richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti in data 18 gennaio 1940-XVIII;

Veduto il proprio nulla-osta concesso all'Opera nazionale per i combattenti per l'attuazione del piano di trasformazione dei terreni in appresso e pel trasferimento di essi all'Opera medesima;

Ritenuta la urgente necessità, ai fini della bonifica integrale del Bacino del Volturno, di consentire all'Opera predetta la occupazione provvisoria degli immobili stessi;

Decreta:

Art. 1.

L'Opera nazionale per i combattenti è autorizzata ad occupare immediatamente in tutto o in parte gli immobili qui appresso elencati:

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	Numero di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha	Are	Cent.
1	Ucciero Nicola di Sebastiano, liv. al Comune di Villa Literno	Villa Literno	La Lenzetta	15 16	22 72		0 0	39 37	19 20
	Totale . . .						0	76	39
2	Tavoletta Crescenzo fu Crescenzo, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	15	25		0	37	59
3	Cassandra Giovanni fu Francesco, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	27		0	39	60
4	Votta Giuseppe fu Pasquale, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	26		0	42	00
5	Di Puorto Pasquale fu Francesco, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	25		0	44	25
6	Di Caterino Luigi, Giovanni, Tammaro, Mario e Genoveffa fu Giuseppe proprietaria e Caputo Filomena, vedova, usufr. in parte	»	»	15	9		0	50	92
7	Comune di Villa Literno	»	»	16	3 40 43 91 94 99 56		0 0 0 0 0 0 0	03 38 39 37 37 17 37	60 64 60 83 43 80 09
	Totale . . .						2	12	89
8	Lettiero Cuomo fu Clemente, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	15	31		0	41	28
9	Di Fraia Tammaro di Antonio, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	15	21		0	37	26
10	Fabbozzi Giovannina di Francesco, maritata Ucciero, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	15	19		0	[illegible]5	34
11	Ucciero Vincenzo fu Carmine, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	15	18 20		0 0	37 37	59 42
	Totale . . .						0	75	01
12	Paone Alfonso fu Nicola, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	15	1		0	37	12

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mapp.	N. di mapp. Primo	N. di mapp. Sub.	Superficie Ha.	Superficie Ar.	Superficie Cent.
13	Tavoletta Domenico di Antonio, liv. al Comune di Villa Literno	Villa Literno	La Lenzetta	15	32		0	19	27
14	Noviello Andrea di Giuseppe, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	15	16		0	38	55
15	Ucciero Sebastiano fu Antonio, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	15	15		0	36	46
16	Tavoletta Vincenzo di Giuseppe, liv. al Comune di Villa Literno.	»	»	16	28		0	34	31
17	Pedana Gennaro di Giuseppe, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	15	29		0	39	67
18	Melvino Nicola fu Raffaele, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	15	28		0	38	71
19	Verde Tammaro fu Pasquale, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	15	30		0	40	00
20	Iannone Nicola fu Sebastiano, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	15	17		0	36	14
21	Diana Augusta fu Carlo, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	15	12		0	38	71
22	Ucciero Sebastiano fu Nicola, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	15	23		0	40	96
23	Mastrominico Marianna fu Luigi, ved. Mele, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	15	10		0	38	70
24	Di Fraia Tammaro fu Raffaele, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	15	13		0	37	59
25	Guaglione Rosina fu Domenico, maritata Ucciero, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	82 24		0 0	39 48	76 26
	Totale . . .						0	88	02
26	Musto Nicola e Giuseppe fu Tammaro e Di Fraia Clelia di Carmine, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	15	24		0	38	23
27	Ucciero Carmela fu Sebastiano, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	15	11		0	38	23

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
28	Diana Tammaro fu Luigi, liv. al Comune di Villa Literno	Villa Literno	La Lenzetta	15	26		0	37	27
29	Di Dona Antonio fu Mattia, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	15	27		0	19	28
30	Cillendo Luisa di Paolo, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	15	14		0	35	94
31	Mazzarella Vincenzo fu Pietro usufr. e Mazzarella Rosa di Vincenzo, propr., liv. al Comune di Villa Literno .	»	»	16	61	a	0	19	55
32	Musto Teresa fu Tammaro, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	85		0	36	07
33	Cirillo Francesco fu Nicola, liv., al Comune di Villa Literno	»	»	16	63	b	0	17	32
34	Caterino Fedele di Francesco, usufr. e Caterino Rosa di Fedele, propr., liv. al Comune di Villa Literno .	»	»	16	65	b	0	17	64
35	Pagano Angela di Antonio, maritata Zullo, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	73		0	35	92
36	Ucciero Cesare di Antonio, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	66		0	40	56
37	Della Corte Domenico fu Giuseppe, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	70		0	39	28
38	Casciano Giovanni fu Pasquale e Ucciero Vincenzo di Tammaro, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	71		0	37	20
39	Diana Vincenzo fu Antonio, liv., al Comune di Villa Literno	»	»	16	76		0	31	11
40	Ucciero Tammaro fu Francesco, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	77		0	43	61
41	Letizia Maddalena fu Stanislao, liv., al Comune di Villa Literno	»	»	16	78		0	36	07
42	Diana Giuseppe di Francesco e Letizia Gaetana fu Raffaele, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	51		0	37	83

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha	Are	Cent.
43	Fabozzi Carlo fu Pietro, Fabozzi Carolina di Carlo, liv. al Comune di Villa Literno	Villa Literno	La Lenzetta	16	46		0	38	96
44	Di Fratta Michele fu Crescenzo, liv., al Comune di Villa Literno	»	»	16	54		0	37	03
45	Guaglione Raffaele fu Domenico, liv., al Comune di Villa Literno	»	»	16	55		0	35	37
46	Fabozzi Giovanni fu Agostino, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	75		0	38	48
47	Votta Raffaele fu Filippo, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	44		0	35	43
48	Melorio Alfiero fu Luigi, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	57		0	36	87
49	Tavoletta Gaetano fu Pasquale, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	59		0	37	35
50	Cilìento Amalia di Paolo, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	52		0	38	95
51	Cassandra Giovanni fu Francesco, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	53		0	37	67
52	Coviello Dionigi, Ferdinando e Carmine fu Pietro-Paolo, propr. e Passarelli Maria-Paola di Antonio, usufr. in parte, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	47		0	38	64
53	Schiavone Annunziata di .... ved. Russo, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	69		0	34	03
54	Di Fratta Giuseppe fu Tommaso, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	58		0	36	23
55	Palmiero Pietro di Nicola, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	49		0	38	04
56	Tavoletta Vincenzo di Antonio, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	68		0	39	60
57	Ucciero Tommaso fu Pasquale, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	67		0	35	75
58	Potenza Francesco fu Domenico, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	79		0	36	39

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
59	Mazzarella Vincenzo fu Pietro, liv. al Comune di Villa Literno	Villa Literno	La Lenzetta	16	64	b	0	19	56
60	Sabatino Antonio fu Raffaele, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	60		0	36	39
61	Iannone Sebastiano ed Attilia fu Giovanni, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	2		0	36	87
62	Caiazzo Stefano di Giuseppe, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	29		0	38	00
63	Fabozzi Vincenzo fu Giuseppe, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	92		0	37	03
64	Caterino Fedele di Francesco, usufr. e Caterino Laura di Fedele, propr. liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	65	a	0	17	63
65	Cerullo Agostino fu Gennaro, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	93		0	34	14
66	Basile Rosa fu Giuseppe, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	90		0	37	35
67	Caterino Tammaro di Vincenzo, liv. al comune di Villa Literno	»	»	16	95		0	36	39
68	Iannone Filippo fu Sebastiano, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	80		0	35	43
69	Di Fraia Michele di Tammaro, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	82		0	35	75
70	Griffo Antonio fu Matteo, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	97		0	36	87
71	Bocchiero Andrea fu Nicola, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	96		0	40	24
72	Abate Giovanni fu Raffaele, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	61		0	38	79
73	Tamburrino Concetta fu Nicola, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	98		0	36	87
74	Zanorio Umberto di ...... liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	83		0	36	87

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
75	Pedana Maria, Lorenzo, Carmela e Tammaro fu Nicola, liv. al Comune di Villa Literno	Villa Literno	La Lenzetta	16	86		0	38	16
76	Diana Carlo fu Alessandro, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	85		0	37	52
77	Natale Clementina fu Antonio, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	84		0	37	03
78	Ferraro Tommaso fu Francesco, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	74		0	38	24
79	Fabozzi Orfeo, Alessandro, Tammaro e Giuseppe fu Raffaele e Russo Maria Giuseppa fu Luigi, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	62		0	37	19
80	Capasso Eleonora di Pasquale, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	87		0	39	92
81	Scudiero Cuomo e Stella fu Giuseppe, propr. e Tavoletta Maria- Raffaela, ved. Scudiero usufr. in parte, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	50		0	40	72
82	Diana Antonio fu Luigi, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	81		0	36	23
83	Caterino Vincenzo fu Antonio, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	89		0	38	15
84	Ucciero Vincenzo fu Antonio, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	39		0	41	37
85	Tonziello Raffaele di Nicola, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	38		0	38	48
86	Martino Francesco fu Sebastiano, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	48		0	38	04
87	Diana Francesco fu Domenico, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	37		0	38	80
88	Scudiero Tommaso fu Raffaele, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	88		0	32	70
89	Tavoletta Vincenzo di Michele, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	41		0	38	48
90	Diana Giuseppe di Francesco, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	42		0	39	76

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
91	Cirillo Anna fu Nicola, liv. al Comune di Villa Literno	Villa Literno	La Lonzetta	16	63	a	0	17	31
92	Caterino Regina fu Bartolomeo, proprietaria, ed Ucciero Teresa fu Vincenzo, usufr. in parte, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	45		0	37	68
93	Iannone Sebastiano e Gaudenzio fu Francesco, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	86		0	35	11
94	Cilento Salvatore di Paolo, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	30		0	39	76
95	Iavarazzo Donato fu Raffaele, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	84		0	34	95
96	Felace Vincenzo di Pietro, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	31		0	35	27
97	Russo Nicola e Francesco fu Vincenzo, liv. al Comune di Villa Literno	»	»	16	33		0	35	59

Art. 2.

Le relative indennità di occupazione, in mancanza di accordo fra le parti, saranno determinate a norma dell'art. 8 del citato R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834.

Art. 3.

All'atto della presa in possesso degli immobili sopradescritti verrà compilato lo stato di consistenza, a norma dell'art. 6 del sopracitato Regio decreto-legge n. 1834.

Roma, addì 26 gennaio 1940-XVIII

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
LUIGI RUSSO

(479)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1940-XVIII.
Nomina del sig. Arnoldo Moroni a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Dante Merli fu Costante, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Arnoldo Moroni di Carlo;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano e dall'ispettore del Tesoro addetto;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Arnoldo Moroni di Carlo è nominato rappresentante del sig. Dante Merli fu Costante, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 5 febbraio 1940-XVIII

(595) *Il Ministro:* DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1940-XVIII.
Cessazione del sig. Mulachiè Armando dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 6087 in data 20 ottobre 1927, col quale il sig. Mulachiè Armando di Alessandro, fu nominato rappresentante del sig. Giuliari Arcidade, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa di Milano;

Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1933-XI, n. 777, col quale, in seguito al passaggio del sig. Giuliari Arcidade nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa di Milano, il

sig. Mulachiè Armando fu confermato rappresentante alle grida del detto agente di cambio;

Visto che con atto in data 30 dicembre 1939-XVIII per notaio Ugo Carnevali di Milano, l'agente di cambio sig. Giuliari Arcidade ha revocato la procura già data al menzionato sig. Mulachiè Armando;

Decreta:

Il sig. Mulachiè Armando di Alessandro cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Giuliari Arcidade, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 5 febbraio 1940-XVIII

(598) *Il Ministro*: Di Revel

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1940-XVIII.

Cessazione del sig. Picarelli Adolfo dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935-XIII, n. 1740, col quale il sig. Picarelli Adolfo fu Saverio, fu nominato rappresentante alle grida del sig. Edmondo Mezzano, agente di cambio presso la Borsa di Roma;

Visto che con R. decreto del 4 gennaio 1940-XVIII sono state accettate le dimissioni dalla carica presentata dal detto agente di cambio in data 22 settembre 1939-XVII;

Visto che, in conseguenza, è decaduto il mandato conferito al sig. Picarelli Adolfo;

Decreta:

Il sig. Picarelli Adolfo fu Saverio cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Edmondo Mezzano, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 5 febbraio 1940-XVIII

(596) *Il Ministro*: Di Revel

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1940-XVIII.

Nomina del sig. Previt Arturo di Romano a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Trieste.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Arrigo Collamarini Bisogni agente di cambio presso la Borsa di Trieste, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Previt Arturo di Romano;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle Corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Trieste;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 875;

Decreta:

Il sig. Previt Arturo di Romano è nominato rappresentante del sig. Arrigo Collamarini Bisogni, agente di cambio presso la Borsa di Trieste.

Roma, addì 6 febbraio 1940-XVIII

(597) *Il Ministro*: Di Revel

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 118.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1838 — Data: 15 novembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento — Intestazione: Valenti Rosario fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 263 — Data: 24 ottobre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pavia — Intestazione: Bottani Pietro fu Giov. Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6146 — Data: 9 ottobre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bologna — Intestazione: Mazzanti Valentino fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5655 — Data: 22 agosto 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Stoppino Amelia fu Fedele — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2381 — Data: 21 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Lecce — Intestazione: Garzia Salvatore fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3593 — Data: 2 settembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Venezia — Intestazione: Piacentini Romana fu Osvaldo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4159 — Data: 2 settembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Mantova — Intestazione: Bortolotti Pietro fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: ... — Data: 30 ottobre 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento — Intestazione: Tramuta Caterina fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: certificato consolidato 5 per cento, rendita L. 80.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 — Data: 21 dicembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Rovigo — Intestazione: Pelà Benvenuto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: certificato redimibile 3 per cento (910), capitale L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2215 — Data: 28 novembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric. Debito pubblico — Intestazione: Spreafico Giovanni fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: quattro obbligazioni Ferr. Adriat. 3 per cento, capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2216 — Data: 28 novembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ric. Debito pubblico — Intestazione: Spreafico Giovanni fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: cinque obbligazioni Ferr. Sicule 3 per cento, capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2508 — Data: 10 ottobre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Colasuonno Giovanni fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48887 — Data: 11 ottobre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Fornaresio Luigi di Pietro — Titoli del Debito pubblico: quietanze, capitale L. 500.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 gennaio 1940-XVIII

(510) *Il direttore generale*: Potenza

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli — **N. 36**

del 13 febbraio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,73
Francia (Franco)	44,65
Svizzera (Franco)	444,15
Argentina (Peso carta)	4,59
Belgio (Belgas)	3,3325
Canada (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,74
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,51
Portogallo (Scudo)	0,7277
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	36 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	71,10
Id. 3,50 % (1902)	70 —
Id. 3,00 % Lordo	50,05
Id. 5 % (1935)	91,80
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,75
Id. Id. 5 % (1936)	93 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,525
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	99,975
Id. Id. 5 % Id. 1941	99,225
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	91,90
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	91,80
Id. Id. 5 % Id. 1944	95,575

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Comunicazioni concernenti l'elenco C delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica.

Variazioni apportate all'elenco *C*, art. 52 (Aziende non interessanti la difesa della Nazione e che non impiegano cento persone i cui titolari o soci appartengono alla razza ebraica. (Riferimento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258, pag. 5111).

N. d'ordine 3. - Azienda: Foa Oreste fu Giacobbe, Asti - Oggetto di esercizio: mobili, tenderie, ecc. - Variazioni: Donato alla moglie signora Grosso Palmira fu Pietro con atto 26 giugno 1939-XVII.

N. d'ordine 16 - Azienda: Schiumach Pacifico fu Salomone, Asti - Oggetto di esercizio: Commissionario e mediatore cereali - Variazioni: Leggasi Sciunnach Pacifico.

Roma, addì 7 gennaio 1940-XVIII

(619)

A seguito della revoca della cittadinanza italiana nei confronti del giudeo Giovanni Wernikoff l'azienda « Ditta Industria Maglieria di Giovanni Wernikoff » con sede in Bologna, [illegible] n. 1, è cancellata dall'elenco *C* delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 276 del 28 novembre 1939-XVIII.

Roma, addì 7 febbraio 1940-XVIII

(618)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Istituzione in Addis Abeba di una sede di esami per posti di impiegato ausiliario con contratto a termine nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per i candidati residenti nell'Impero.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 24 giugno 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto successivo, col quale è stato bandito un concorso a 180 posti di impiegato ausiliario con contratto a termine nella Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Riconosciuta l'opportunità di istituire nell'Impero una sede di esame per i candidati ivi residenti;

Decreta:

Art. 1.

In aggiunta alle sedi di esame, indicate nel bando di concorso a 180 posti di impiegato ausiliario di cui al decreto sopracitato è istituita una sede di esame in Addis Abeba per i candidati residenti nell'Impero.

Art. 2.

La prova scritta del concorso stesso è fissata per il 10 marzo 1940-XVIII.

Roma, addì 11 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

(629)

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti di allievo ispettore nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

In relazione al punto 6° degli avvisi-programma approvati coi decreti Ministeriali nn. 1284, 1283, 1286 e 1287 in data 17 ottobre 1939, pubblicati nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 3 novembre 1939-XVIII, n. 256, si comunica che le prove scritte per i sottoindicati concorsi avranno luogo a Roma nei giorni appresso segnati:

Allievo ispettore medico chirurgo, 1, 2, 3 marzo 1940;
Allievo ispettore ingegnere, 10, 11 marzo 1940;
Allievo ispettore chimico, 12, 13, 14, 15, 16 marzo 1940;
Allievo ispettore ingegnere chimico, 17, 18, 19, 20 marzo 1940.

(634)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del concorso a premi per incoraggiare la vendita al dettaglio del pesce fresco

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 1939-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 13 dicembre 1939-XVIII, registro n. 19 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 91, con il quale venne bandito un concorso a premi per incoraggiare la vendita al dettaglio del pesce fresco;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso stabilito dall'art. 4 del decreto sopraindicato;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso bandito col decreto Ministeriale di cui alle premesse, è stabilito al 31 marzo 1940-XVIII.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(635)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.